



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica nella persona del magistrato Gaspare RAPPA

in funzione di giudice delle pensioni *ex art.* 151 c.g.c.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 372/2024

nel giudizio in materia di pensioni civili iscritto al n. **69566/C** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso, depositato in data 30 maggio 2024.

Ad istanza di

T. C. (C.F. OMISSIS), nata a OMISSIS ed ivi residente in OMISSIS, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Salmeri (C.F. SLMNNN71H16F206H), con domicilio eletto presso il suo studio sito in Marsala, Via M. D'Azeglio n. 14, per mandato in calce al ricorso con dichiarazione di voler ricevere ogni comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata: salmeriantonino@pec.ordineavvocatimarsala.it.

CONTRO

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Tiziana G. Norrito (PEC: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it), dall'avv. Francesco Gramuglia (C.F. GRMFNC64R17F158V; PEC: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e dall'avv. Francesco Velardi (PEC: avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it), ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto, sita in Palermo nella

Via M. Toselli n. 5.

Visti gli atti e i documenti della causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 20 novembre 2024, l'avv. Carmelo Levito in sostituzione del procuratore della ricorrente e l'avv. Tiziana G. Norrito per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

I. Con l'atto introduttivo del presente giudizio la sig.ra T. C. rappresentava quanto segue.

Con domanda del 20/12/2022, la sig.ra C.T. richiedeva all'INPS estratto conto certificativo, al fine della domanda di pensione, Gestione 014 - ECOCERT, Fondo 015.

Con comunicazione del 18/01/2023, l'I.N.PS. - Direzione Provinciale di Palermo, dichiarava la prestazione non prevista per il Fondo ex Ipost, ma ad ogni modo attestava in capo alla ricorrente al 30/06/2021 "un'anzianità contributiva pari a 35 anni, 2 mesi e 17 giorni utili per il diritto e la misura della pensione".

Con domanda del 31/05/2023, la sig.ra C. T. richiedeva all'INPS - Direzione Provinciale di Palermo, la pensione di anzianità con calcolo contributivo sperimentale per le lavoratrici ex d.l. 4/2019 con decorrenza dal 01/06/2023.

Con comunicazione del 5/06/2023, l'INPS – Direzione Provinciale di Palermo, rigettava la suddetta domanda di pensione di anzianità, ritenendo non sussistenti i requisiti utili per la pensione, senza alcuna ulteriore specifica.

Con domanda del 25/01/2024, la sig.ra T. richiedeva nuovamente all'INPS,

Direzione Provinciale di Palermo, la pensione di anzianità con calcolo contributivo sperimentale per le lavoratrici ex d.l. 4/2019, indicando nelle annotazioni della domanda che la richiedente “raggiunge il requisito a partire dal 2023 e chiede la decorrenza di pensione dal 01/06/23 come da domanda presentata in data 31/05/23”.

Con comunicazione dell’1/02/2024, l’INPS accoglieva la domanda presentata dalla sig.ra T. in data 25/01/2024, riconoscendo a tal fine 35 anni e 26 giorni utili al diritto e liquidava alla stessa la pensione n. OMISSIS, Cat. VPT, con decorrenza dal 26/01/2024.

Con ricorso inoltrato in data 11/03/2024 online su sito istituzionale dell’INPS la sig.ra T. impugnava il sopraindicato provvedimento di accoglimento della domanda di pensione presentata in data 25/01/2024, nella parte in cui riconosceva la decorrenza della pensione dal 26/01/2024 anziché dall’1/06/2023, come invece indicato nelle note della stessa domanda di pensione.

La ricorrente, quindi, adiva la Corte dei conti lamentando l’erroneità del provvedimento dell’INPS dell’1/02/2024 laddove riconosce in suo favore la decorrenza della pensione dal 26/01/2024 anziché dall’1/06/2023.

La ricorrente formulava, quindi, le seguenti conclusioni:

- ritenere e dichiarare che la pensione di anzianità anticipata n. OMISSIS Cat. VPT riconosciuta deve essere liquidata dall’INPS con decorrenza 01/06/2023 e per l’effetto

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla corresponsione degli arretrati di cui alle rate di pensione non corrisposte dall’1/06/2023 al 25/01/2024 oltre agli interessi legali integrati per gli anni in cui l’indice di

svalutazione monetaria ne avesse ecceduto la misura, dall'importo differenziale di detta svalutazione calcolata secondo l'indice ISTAT dell'anno di riferimento.

- con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

In via istruttoria si chiedeva, in caso di contestazione da parte dell'INPS, di volere ammettere CTU per la determinazione della data di decorrenza della pensione dovuta alla ricorrente.

II. Con decreto del 25 giugno 2024 veniva fissata l'udienza di discussione per il 20 novembre 2024.

In data 27 giugno 2024 parte ricorrente depositava prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza in pari data.

III. In data 6 novembre 2024 si costituiva in giudizio l'INPS, rappresentando di avere riesaminato la domanda del 31/05/2023, riliquidando il trattamento pensionistico con la decorrenza 06/2023, così determinando una cessazione della materia del contendere.

L'Istituto allegava il provvedimento di nuova liquidazione con decorrenza 01/06/2024, unitamente a cedolino di novembre 2024 in cui era compreso il pagamento di arretrati maturati sin dalla decorrenza al netto di quanto già corrisposto con il precedente trattamento pensionistico e di recupero indebito (NASPI non spettante).

IV. All'udienza del 20 novembre 2024 le parti si riportavano agli atti e alle relative conclusioni.

La causa, quindi, era posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. In considerazione di quanto rappresentato concordemente dalle parti sul fatto che l'Amministrazione resistente ha provveduto a riliquidare la pensione della ricorrente in adesione alla domanda introduttiva, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

La cessazione della materia del contendere è un istituto di estinzione del processo previsto espressamente soltanto da alcune disposizioni sul processo tributario (art. 46 D.lgs. n. 546 del 1992) e dal codice del processo amministrativo (art. 34 D.lgs. n. 104 del 2010), in quanto nei relativi giudizi la contestazione si sostanzia in modo prevalente nell'impugnativa di un provvedimento autoritativo, la cui rimozione in autotutela determina il venire meno dell'oggetto del contendere. Tale istituto, pur non essendo disciplinato né dal codice di giustizia contabile né dal codice di procedura civile, a seguito di elaborazione giurisprudenziale ha trovato ormai piena applicazione nell'ambito di tutti i giudizi in cui si esercita la giurisdizione della Corte dei conti così come nell'ambito dei giudizi civili.

La cessazione della materia del contendere rappresenta, infatti, una fattispecie di estinzione del processo, diversa da quelle espressamente disciplinate dal codice della giustizia contabile e dal codice di procedura civile come la rinuncia agli atti del processo, che si verifica a seguito di sopravvenuta soddisfazione del diritto esercitato e che può essere pronunciata in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio, quando il fatto nuovo che determina l'integrale eliminazione della materia di lite sia successivo alla proposizione della domanda e sia stata ritualmente acquisita al processo, ovvero risulti concordemente ammessa dalle parti (cfr., ex

plurimis, Cass. civ., n. 7871/2019 e n. 22446/2016).

2. Nella fattispecie di cui è giudizio, come concordemente dedotto da entrambe le parti, l'INPS ha provveduto in via amministrativa a riconoscere alla ricorrente il diritto alla riliquidazione della pensione in godimento in adesione al *petitum* e tale riliquidazione e il successivo pagamento delle differenze sui ratei pensionistici è stato ritenuto da parte ricorrente pienamente soddisfacente.

Pertanto, è venuta meno *ex se* la ragione che rappresenta l'essenza stessa della controversia, in funzione del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio.

Ne consegue che dev'essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

3. Considerato che l'Istituto previdenziale ha riliquidato la pensione del ricorrente solo successivamente alla notifica del ricorso, l'INPS, sulla base del principio della soccombenza virtuale, va condannato al pagamento delle spese di lite.

Avuto riguardo al valore della causa, alla concreta entità delle questioni affrontate ed alla relativa limitata durata della controversia si reputa congruo liquidare in favore della ricorrente l'importo complessivo di euro 600,00 (seicento/00), oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al principio di gratuità previsto per il giudizio pensionistico dall'art. 10 L. 533/1973.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in

composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

- dichiara l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere;

- condanna INPS al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente liquidate in complessivi euro 600,00 (*seicento/00*) comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA se dovuti, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;

- nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 20 novembre 2024.

Il Giudice

Gaspere Rappa

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 12 dicembre 2024

Pubblicata il 16 dicembre 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)